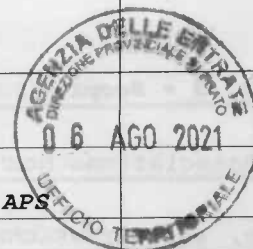


STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI PRATO APS



Art. 1 - Denominazione

La "Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Prato APS", in forma abbreviata "A.R.I. Sezione di Prato APS", è una associazione di promozione sociale costituente articolazione territoriale della Associazione Radioamatori Italiani, eretta Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368 e sede in Milano, Via Domenico Scarlatti 30, è costituita in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale della A.R.I. Nazionale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n. 1105, in seguito semplicemente "Statuto Nazionale", e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale dell'A.R.I., approvato dall'A.G. del 21 marzo 2021, con particolare riferimento all'art. 15.4.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Prato.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Prato.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Lettera h articolo 5 Codice Terzo settore

a) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale proseguendo l'attività di sperimentazione in ambito radiantistico con lo studio delle onde elettromagnetiche e del loro uso ai fini della comunicazione, promuovendo tra i propri associati gli esperimenti e le prove in tale ambito.

Lettera i articolo 5 Codice Terzo Settore

b) Riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori e tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche

c) Fornire servizi ai soci quali l'utilizzo della biblioteca, del laboratorio tecnico e gli apparati dell'associazione;

Lettera v articolo 5 Codice Terzo Settore

d) Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative anche verso i non soci, cercando di trasmettere i principi cardine del servizio di radioamatore che si ispirano alla pace tra i popoli e della nonviolenza e che si esprime

nell'attività quotidiana di collegamenti radio con omologhi di tutte le parti del mondo sia in forma occasionale che strutturata mediante partecipazione alle manifestazioni internazionali (contest).

Lettera y articolo 5 Codice Terzo Settore

e) Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo di emergenza, direttamente o con la struttura dedicata e gestita da ARI Prato APS

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volon-

taria, libera e gratuita dai propri associati.

Art. 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La domanda ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Qualora il Direttivo esprimesse parere favorevole, l'iscrizione viene inoltrata alla Segreteria Nazionale che, espletate le formalità di cui all'art. 9 dello Statuto Nazio-

nale ed in assenza di elementi ostativi, ne conferma

l'iscrizione sia a livello locale che nazionale.

L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda dovrà essere motivato.

La deliberazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di

ammissione a socio di A.R.I. nazionale perfeziona anche

l'iscrizione a socio di A.R.I. sezione di Prato APS.

L'ammissione dovrà essere immediatamente comunicata

all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni do-

vranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genito-

riale. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano

il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione

e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni

dell'associato minorenne.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci della associazione, in regola con il pagamento della

quota associativa, hanno diritto:

a) di voto, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum;

b) di elettorato attivo e passivo purchè maggiorenni;

b) di ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;

c) di servirsi della Biblioteca di Sezione secondo le norme

stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

d) di usufruire del servizio OSL nei modi stabiliti dal Consi-

glio Direttivo dell'A.R.I. Nazionale;

e) di utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'associazione;

g) di esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta con preavviso di almeno quindici giorni al Presidente.

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale come stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7 - Recesso ed Esclusione

Al socio non in regola con i pagamenti della quota annuale saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o per esclusione così come previsto dall'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto Nazionale se non in contrasto con il nuovo codice del

terzo settore.

Il Socio può essere escluso per gravi violazioni degli obblighi statutari, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione è pronunciato dall'assemblea con voto segreto a norma del successivo articolo.

Il recesso o l'esclusione dalla Associazione Nazionale comporta automaticamente il recesso o l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata. L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza in Associazione.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

In considerazione di fatti di minore gravità il Consiglio Direttivo di Sezione, sentito il parere del Comitato Regionale, può sospendere il socio per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 8 - Regolamentazione attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da ARI Sezione di Prato APS di cui il volontario è socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attività volontaria.

Art. 9 - Organi

Sono *organi* dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) l'Organo di controllo o di revisione.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti all'associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, siano in regola con il pagamento della quota associativa annua e che non abbiano provvedimenti disciplinari in atto.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail inviata all'indirizzo risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'assemblea dei Soci il rendiconto economico e finanziario della gestione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi-viri o almeno un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 a 7, in funzione del numero degli associati regolarmente iscritti al momento della consultazione elettorale:

- Fino a 50 (cinquanta) iscritti: cinque membri
- Oltre 50 (cinquanta) iscritti: sette membri

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche tem-

poranea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili sino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi nominando (in ordine di preferenze ricevute) i non eletti in graduatoria.

Laddove ciò non fosse sufficiente, tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via email, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua

assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario

dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di

atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri: composizione, durata in carica e funzionamento

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 3 (tre) anni, i membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni redige verbale il quale va poi trascritto libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi nominando (in ordine di preferenze ricevute) i non eletti in graduatoria. Laddove ciò non fosse sufficiente, tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 19 - Competenze del Collegio dei Probiviri

È compito del Collegio dei Probiviri:

- a) gestire il processo elettorale come stabilito dall'art. 23 del presente Statuto
- b) partecipare alle riunioni dell'Assemblea nelle quali esprime parere sull'operato del Consiglio Direttivo nell'esercizio.
- c) ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- d) derime eventuali divergenze tra Soci o tra Soci e gli Organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi nominando (in ordine di preferenze ricevute) i non eletti in graduatoria. Laddove ciò non fosse sufficiente, tra-

mite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.

2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed eserci-

tare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi

non possono ricoprire altre cariche all'interno

dell'Associazione.

Art. 21 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni

del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Il processo elettorale

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente incarica il Collegio dei Probiviri affinché assumano le vesti di Commissione Elettorale, inviando a ciascun

Socio:

a) L'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i Consiglieri ed i Probiviri.

b) L'elenco dei candidati, ove ve ne siano.

c) La scheda di votazione

Le eventuali candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale per iscritto dagli interessati possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica entro il termine indicato dalla Commissione Elettorale stessa per una adeguata divulgazione.

La scheda di votazione deve essere ritornata in Sede nei tempi

e nei modi stabiliti dalla Commissione Elettorale.

Le elezioni del Collegio dei Probiviri avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 25 - Libro degli associati e Registro dei volontari

Il libro degli Associati dovrà contenere elementi identificativi degli stessi (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale) distinti nelle eventuali categorie; data di delibera di ammissione da parte dell'organo competente; data eventuale scioglimento rapporto associativo (decesso, recesso, esclusione, decadenza). La quota associativa essendo competenza della Associazione Nazionale sarà desumibile dal registro soci della A.R.I. Nazionale.

La Associazione dovrà tenere anche opportuno Registro dei Vo-

lontari per l'esecuzione delle proprie attività ai fini assicurativi degli stessi. Anche per questi dovrà contenere elementi identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale), data di ammissione ed eventuale data di scioglimento del rapporto.

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) dalla biblioteca;
- b) quote associative;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare

il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, all'A.R.I. nazionale se iscritto nel R.U.N.T.S. o, in caso contrario, ad altro Ente del Terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.